



RICORSO SOCIETA' OFFICINA RIOTTI DEL 22/1/2025

In data **22/1/2025**, la Società **La Società Officina Soccorso Riotti** ha presentato **formale Reclamo** in merito alla gara **COCORO RAPALLO- OFFICINA SOCCORSO RIOTTI** del **21/1/2025**. La Società Reclamante ha chiesto la vittoria con provvedimento d'ufficio in quanto, a suo dire, la Società **Cocoro Rapallo** avrebbe inserito in distinta un **numero di Tesserati Figc superiore al consentito**.

CONTESTAZIONE DELLA RECLAMANTE

La Società Reclamante ha contestato le seguenti posizioni FIGC:

- **ABEDINI FLORIAN** : Serie B Calcio a 5
- **ERRICO BRYAN** : 3° Categoria
- **SEMPLICINO SIMONE** : 3° Categoria

ANALISI DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE RELATIVE AI TESSERATI FIGC

La Norme di Partecipazione del **Campionato di Calcio a 5 (ART. 37)** stabiliscono i punteggi dei tesserati FIGC in base alla loro categoria di appartenenza.

TESSERATI FIGC AMMESSI

PUNTEGGIO IN DISTINTA	CATEGORIE AMMESSE E PUNTEGGI	GIOVANI FIGC NATI DAL 1° GENNAIO 2004 IN AVANTI
p.ti 30	Eccellenza + Calcio a 5 Serie B p.ti 25 Promozione: p.ti 20 Prima Categoria: p.ti 15 Seconda Categoria: p.ti 10 Terza Categoria: p.ti 5 Calcio a 5 Serie C: p.ti 0	Serie D o superiori 15 Eccellenza + Calcio a 5 Serie B p.ti 10 Promozione: 8 Prima Categoria: 5 Seconda Categoria: 2 Terza Categoria: 1 Calcio a 5 Serie C: 0

ANALISI DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE IN MERITO AI TESSERATI INATTIVI

Le Norme di Partecipazione dei Campionati stabiliscono i criteri che determinano l'attribuzione dei punteggi FIGC, chiarendo nel dettaglio anche il ruolo tra **calciatori "attivi e "inattivi"**.

L' **ART 39** chiarisce quanto segue:

1. Per **tesserati inattivi** si intendono quei calciatori che, pur tesserati **FIGC** nella stagione in corso, **non risultano aver disputato nessuna presenza "in campo"** (ovvero scesi effettivamente sul terreno di gioco) con la relativa Società **FIGC**.
2. Tali calciatori "non attivi" **non sono soggetti ad alcun punteggio relativo alla tabella dell' art. 37.**

DOCUMENTI DI PROVA

Sulla base della documentazione presentata dalla Reclamante, sono emerse le seguenti posizioni FIGC:

- **ABEDINI FLORIAN** (29/10/1992) : Società Citta Giardino Marassi (**Serie B Calcio a 5**).
- **ERRICO BRYAN** (28/03/1980) : Società Entella Chiavari 1914 (**Terza Categoria**)
- **SEMPLICINO SIMONE** (16/10/1992): Società Nozarego (**Terza Categoria**)

La posizione dei tesserati **ABEDINI FLORIAN** , e **ERRICO BRYAN** va considerata – al momento – di **totale inattività** in quanto entrambi, nella stagione in corso, non risultano aver disputato **alcuna gara ufficiale FIGC** nella **stagione 2024/2025**.

La posizione del tesserato **SEPLICINO SIMONE** deve intendersi **attiva** in quanto tale calciatore ha disputato **gare ufficiali FIGC** nella stagione in corso.

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Sulla base della documentazione fornita dalla reclamante, e successive indagini, è emerso che la **Società Cocoro Rapallo** **non abbia contravvenuto** alle Norme di Partecipazione nella gara oggetto del Reclamo.

Sulla base delle verifiche effettuate la stessa **non è incorsa** nel “superamento dei punti consentiti in distinta” (come stabilito dall’ **ART. 36 COMMA 4**), in quanto sono emersi i seguenti punteggi:

ABEDINI FLORIAN : Serie B Calcio a 5 **punti 0 (non attivo)**

ERRICO BRYAN : Terza Categoria **punti 0 (non attivo)**

SEMPLICINO SIMONE : Terza Categoria **punti 5 (attivo)**

Le Norme di Partecipazione (**ART 36 COMMA 4**) stabiliscono che : **“La perdita sportiva (con relativa sanzione di € 30,00) viene applicata unicamente se il tesserato la cui posizione FIGC è stata omessa (o segnalata in maniera errata) determini il “superamento” dei punti consentiti in distinta”**

Inoltre l’ **ART 39**, nello specifico chiarisce che: **I tesserati FIGC che rientrano in posizione di “non attività” possono disputare i Campionati con attribuzione di “punteggio 0” a condizione che la loro posizione sia inequivocabilmente dimostrabile.**

La **COMMISSIONE DISCIPLINARE** , esaminato il Reclamo e valutate le posizioni FIGC contestate , dispone quanto segue:

- a) Conferma del risultato maturato sul campo (2-1)**
- b) Sanzione di € 30 nei confronti della Società Cocoro Rapallo (ART. 39 COMMA 9) per mancato aggiornamento della posizione FIGC dei propri tesserati.**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Calcio Liguria SSD a RL

Genova, 23 Gennaio 2025